

**Corte d'appello di Catania****Prima sezione civile**

riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:

dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.

dott. Dora Bonifacio Consigliere

dott. Antonino Fichera Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale iscritto al n.860/2023 R.V.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 26 l.f. avanzato da:

RECLAMANTI

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO**RECLAMATA**

Con decreto del 13.7.2023 il Tribunale di Catania in accoglimento del ricorso proposto dalla curatela del fallimento non approvava il rendiconto di gestione depositato, ai sensi dell'art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, dai commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria cui era stata in precedenza assoggettata la società poi dichiarata fallita, condannando i resistenti al pagamento delle spese.

Il Tribunale, preliminarmente, riteneva sussistente la legittimazione della curatela a presentare osservazioni al rendiconto sia in linea generale, non sussistendo ragione per escluderla dal novero degli "interessati" a cui l'art. 75, comma 2, D. Lgs. 270/1999 lo consente, sia in particolare avuto riguardo al caso di specie di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento con la



seguente motivazione: “è opinione del Tribunale che, in caso di “consecutio” di procedure la curatela del fallimento del debitore già in amministrazione straordinaria sia compresa nel novero degli "interessati" indicati dalla norma. Ed invero, la conoscenza e l'esame del rendiconto rappresentano lo strumento attraverso cui la curatela fallimentare esercita un concreto controllo sull'operato dei commissari liquidatori per verificarne la conformità alle disposizioni di legge, anche con riguardo al pagamento dei crediti prededucibili che, per quanto sopra indicati, non si sottraggono alla fase di verifica ed alla successiva fase di riparto, ciò all'evidente fine di riscontrare, sia nell'an che nel quantum, la correttezza delle scelte assunte dai commissari nel pagamento dei crediti in prededuzione”.

Inoltre escludeva sia un contrasto tra il ricorso presentato dalla curatela in sede fallimentare e quello, ex art. 263 c.p.c., presentato in sede ordinaria, sia l'avvenuta formazione del giudicato in detta ultima sede in forza della pronunciata sentenza non definitiva, che potesse vincolare il giudice fallimentare specie avuto riguardo all'applicabilità, alla procedura di amministrazione straordinaria ex L. 95/1979 poi convertita in fallimento, della disciplina prevista dalla legge fallimentare agli art. 111 e 111 bis per i crediti prededucibili, ed ancora che il potere di contestazione conferito alla curatela, al pari di ogni altro interessato, dall'art. 75, comma 2, D. Lgs. 270/1999, si fosse consumato in ragione della precedente iniziativa adottata ai sensi dell'art. 263 c.p.c. in quanto i curatori: “attesa l'inerzia dei commissari, altro non potevano fare se non intraprendere l'azione ex art. 263 cpc per ottenere da parte del Tribunale l'ordine di deposito del rendiconto, essendo riservato esclusivamente ai commissari liquidatori il procedimento ex art.75 D. L.vo 270/99, che, una volta avviato, ha determinato la trasmigrazione nella sede a ciò deputata di tutte le questioni attinenti al rendiconto. In effetti, l'art. 75 cit. prevede un articolato procedimento di rendimento del conto (del tutto simile a quello previsto dall'art. 213 L.F. in tema di liquidazione coatta amministrativa), volto a rendere con chiarezza tutte le informazioni necessarie a ripercorrere lo svolgimento della gestione nel periodo di interesse, attraverso un vaglio prodromico, di merito e formale, ad opera del Comitato di Sorveglianza e dell'Autorità amministrativa competente, con apertura successiva del contraddittorio in favore di tutti i creditori, i quali, ove ritengano entro il termine ivi previsto possono adire il Tribunale. Nella specie, non avendo, in un primo tempo, i commissari ottemperato a quanto previsto dall'art.75 cit., la scelta obbligata dei curatori fallimentari subentrati nella gestione della procedura è stata quella di ricorrere all'azione ex art.263 cpc, salvo poi, trasferire nella sede a ciò appositamente destinata ogni osservazione e/o contestazione in ordine ai depositati rendiconti”.

Nel merito riteneva fondato l'addebito relativo alle violazioni di legge operate dai commissari con riferimento ai crediti prededucibili ed aggiungeva “l'ulteriore circostanza, in



alcun modo contestata dai resistenti, di consistenti pagamenti tra società infragruppo eseguiti dai commissari liquidatori in assenza di alcuna previa verifica e di alcun piano di riparto”.

Con ricorso depositato il 3.8.2023

,

e

proponevano reclamo ex art. 26 L. Fall. avverso il predetto decreto per i motivi ivi esposti e ne chiedevano in riforma l'integrale modifica.

All'udienza del 15.12.2023 il collegio ha riservato la decisione.

1) Il primo motivo di reclamo è rubricato: “Avvenuta consumazione del potere di impugnare il rendiconto. Conseguente inammissibilità del ricorso. Erroneo rigetto”.

Secondo i reclamanti la denunciata consumazione del potere dei curatori di impugnare il rendiconto discenderebbe da quanto segue:

in esecuzione dell'ordine di deposito del rendiconto impartito dal Tribunale ordinario nel procedimento ex art. 263 c.p.c. promosso dalla curatela con sentenza non definitiva e con ordinanza in pari data 1.3.2021, nel detto procedimento i commissari depositavano il rendiconto in data 15.4.2021;

seguivano n. 4 udienze (l'ultima delle quali celebrata in data 16.12.2022) in cui il processo di rendiconto veniva rinviato, su richiesta della curatela, per consentirle l'esame del conto e, all'esito, manifestare l'eventuale accettazione dello stesso ovvero formulare contestazioni;

sempre in data 16.12.2022 la curatela formulava ricorso ai sensi dell'art. 75, comma 3, D. Lgs. 270/1999.

Ad avviso dei reclamanti il ricorso ex art. 75, comma 3, D. Lgs. 270/1999 sarebbe inammissibile “per non potere i curatori impugnare lo stesso rendiconto già reso in sede ordinaria ed ivi impugnato”, atteso che “ogni eventuale contestazione al conto da parte dei curatori non poteva che avvenire (ed essere confinata) nel procedimento ordinario”.

Ritiene la Corte che il motivo di reclamo in esame sia infondato.

Invero, come correttamente osservato dalla resistente, nel procedimento ordinario non è stata formalizzata dalla curatela alcuna impugnazione del rendiconto – depositato in quella sede solo dopo l'ordine del giudice e decorsi oltre tre anni dalla conversione in fallimento– atteso che quella causa è stata rinviata reiteratamente proprio al fine di consentire alla curatela di assumere la sua posizione ai sensi dell'art. 264, comma 1, c.p.c. (ossia accettare il rendiconto ovvero specificare le partite che intendeva impugnare), e ciò fino all'udienza del 16.12.2022 in cui l'attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che in data 28.11.2022 era stato dato avviso, mediante affissione, del deposito del rendiconto ai sensi dell'art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, e sarebbe stata a questo punto, a suo avviso, quella la sede ove svolgere le contestazioni.



Non sussiste pertanto alcuna duplice impugnazione dello stesso rendiconto, atteso che il procedimento promosso in sede ordinaria, al momento in cui è stato presentato il ricorso ex art. 75 D. Lgs. 270/99, era ancora in corso, sembrando appena il caso di evidenziare come sia certamente da escludere che in forza della condotta tenuta dalla curatela nel detto procedimento il rendiconto possa mai ritenersi essere stato accettato prima che sia stato impugnato in sede fallimentare atteso che, come già detto, la causa è stata reiteratamente rinviata proprio al fine di consentire alla curatela di prendere posizione sul conto, accettandolo ovvero impugnandolo, e visto che la concessione dei rinvii da parte dell'istruttore, espressamente prevista dall'art. 264, comma 1, secondo periodo, c.p.c., esclude che possa dirsi maturata qualsivoglia preclusione.

Né può sostenersi che la curatela, una volta proposta l'azione ex art. 263 c.p.c., fosse obbligata a muovere le contestazioni al conto all'interno del procedimento ordinario non ravvisandosi nessuna ragione giuridicamente apprezzabile che deponga in tal senso.

Invero, la curatela, a fronte dell'inadempimento dei commissari dell'obbligo di depositare il rendiconto ai sensi dell'art. 72 D. Lgs. 270/1999 protrattosi per oltre due anni dalla conversione in fallimento, ha deciso di intraprendere l'iniziativa giudiziaria di cui sopra solo grazie alla quale, dopo un ulteriore anno ed a seguito dell'ordine impartito dal giudice, il rendiconto è stato depositato nel giudizio ordinario.

Se i commissari si fossero limitati a rendere il conto nell'ambito del giudizio ex art. 263 c.p.c. è ovvio che sarebbe stata quella e soltanto quella la sede giudiziale in cui la curatela avrebbe potuto contestare il rendiconto, ma una volta che i predetti abbiano inteso – come loro dovere – dare seguito alla procedura prevista dal D. Lgs. 270/1999, non sussiste ragione alcuna per vedere pregiudicate le prerogative che la curatela può esercitare nell'ambito del foro fallimentare in dipendenza della primigenia iniziativa giudiziaria a cui la prima è stata costretta a ricorrere ed a cui, con ogni evidenza, è da ricondurre il rispetto dell'obbligo di presentazione del rendiconto da parte dei commissari.

2) Il secondo motivo di reclamo è rubricato: “Contrasto del presente ricorso con il giudicato sostanziale delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva e di quanto ha formato oggetto del procedimento ex art. 263 c.p.c. Erroneo rigetto”.

Secondo i reclamanti la sentenza non definitiva resa nel giudizio di rendiconto costituirebbe giudicato sia in ordine all'applicabilità, alla procedura di amministrazione straordinaria per cui è causa, dell'art. 111 bis, L. Fall., che in ordine alle “ragioni e i presupposti (solo informativi) che hanno giustificato l'azione generale di rendiconto Presupposti e ragioni che, a ben vedere, si pongono in frontale contrasto con l'instaurazione del procedimento speciale ex art. 75 D. Lgs. 270/99”.



Si tratta di un motivo, ad avviso della Corte, del tutto infondato.

Invero, l'unico giudicato derivante dalla sentenza non definitiva dell'1.3.2021 riguarda l'obbligo per i commissari liquidatori di rendere, in quel procedimento retto dall'art. 263 c.p.c. ss., il conto della gestione, e tutte le ragioni esposte in proposito dal Tribunale si limitano a dipanare le questioni insorte, in quella causa, in virtù della assoluta peculiarità della situazione che aveva dato luogo all'iniziativa giudiziaria della curatela che vedeva i commissari liquidatori da anni inadempienti rispetto all'obbligo di presentazione del rendiconto secondo la procedura di tipo amministrativo prevista dagli artt. 75 e 72 D. L.gs. 270/1999 e con cui il Tribunale si era dovuto misurare a fronte delle eccezioni sollevate dai resistenti.

Una volta che i commissari liquidatori, a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito del conto della gestione nel procedimento di rendiconto ordinario, hanno depositato lo stesso rendiconto presso la cancelleria del Tribunale fallimentare secondo la procedura stabilita dall'art. 75 D. Lgs. 270/99, sembra alla Corte evidente che tutte questioni agitate nel procedimento ordinario restino completamente irrilevanti nel procedimento prima amministrativo e poi giudiziale regolato dalla norma da ultimo indicata.

In altre parole, il Tribunale ordinario si è trovato dinanzi alla necessità di spiegare perché, pur a fronte dell'esistenza di un pacifico obbligo, sancito dalla legge, di rendere il conto della gestione, visto che lo stesso risultava da anni inadempito e che nemmeno sussistevano strumenti per sollecitarne l'adempimento, la curatela fallimentare fosse legittimata ed avesse interesse ad ottenere il conto della gestione con lo strumento, di carattere generale e del tutto distinto da quello regolato dall'art. 75 D. Lgs. 270/99, previsto dal codice di rito.

Si legge nella sentenza: “Ne viene che, non potendo i curatori del fallimento gestire la procedura concorsuale succeduta senza soluzione di continuità all'amministrazione straordinaria senza avere puntuale contezza della prededuzione maturata nel periodo pregresso al fallimento ex art. 52, comma 2, L.F. in relazione agli effetti di cui all'art. 71 del D.L. n. 270/1999 in combinato disposto con gli artt. 111 e 111 bis L.F., oltre che, ovviamente, senza avere esatta contezza dell'impiego delle somme acquisite nel corso dell'amministrazione straordinaria e dell'operato in generale degli organi di tale ultima procedura per il vaglio complessivo di posizioni giuridiche attive e passive, l'unico strumento giuridico cui ricorrere, a fronte della sussistenza del predetto obbligo di legge e dell'inerzia protratta da oltre due anni con relativa inevitabile stasi del fallimento, era ed è l'azione generale di rendiconto, ex artt. 263 e ss. c.p.c. Ecco che si comprende come l'azione generale di rendiconto che qui occupa non sia ovviamente sostitutiva del procedimento ex art. 75 cit. che concerne l'adempimento delle formalità di chiusura dell'amministrazione straordinaria rispetto alle quali la curatela è e rimane



contraddittore. Deve dirsi che in questa sede la curatela fallimentare abbia dovuto esercitare l'azione generale di rendiconto al fine di conseguire dai commissari liquidatori cessati il conto della gestione contenente tutte quelle informazioni che avrebbe potuto fisiologicamente acquisire nell'alveo del più ampio e complesso procedimento di legge (art. 75 cit.) e che qui vengono richieste perlomeno nei limiti e in via strettamente funzionale alla corretta gestione del fallimento cui sono sottesi interessi pubblicistici, essendo evidente che la gestione del fallimento, secondo consecutio, non possa avvenire senza che i competenti organi abbiano esatta contezza dello svolgimento della precedente procedura concorsuale. Quanto sino ad ora esposto esclude che in questa sede possa aversi riguardo (per come già del resto statuito con l'ordinanza di mutamento del rito nel corso del presente giudizio) ai riti speciali previsti per l'approvazione o meno del rendiconto nelle procedure concorsuali, posto che tali procedimenti (amministrativi – artt. 75 del D.L.vo n. 2790/1999 e 213 L.F. – o giurisdizionali – art- 116 L.F.) postulano adempimenti diversi e comunque l'avvenuto deposito di un rendiconto nelle forme previste dalla disciplina concorsuale e l'apertura di un contraddittorio sullo stesso, quali circostanze che non si rivengono nel caso che occupa”.

A fronte di ciò il motivo di reclamo in esame muove dal presupposto che il presente giudizio in sede fallimentare possa essere in qualche modo condizionato da quello celebrato in sede ordinaria, quasi come se ne costituisse uno sviluppo, e per questo mira a ravvisare in alcuni argomenti adottati nella sentenza dell'1.3.2021 dei “punti fermi” che dovrebbero valere anche nel presente giudizio (come quello relativo al perché la curatela ha diritto ad ottenere il rendiconto in forza dell'azione generale ed ai limiti del suo interesse), ma questo ragionamento si appalesa, secondo la Corte, del tutto errato, in quanto sovrappone i due piani dell'azione generale di rendiconto e del giudizio sul conto della gestione esperibile in sede fallimentare, non tiene conto dell'autonomia del procedimento ex art. 75 D. Lgs. 270/99 (prima amministrativo e poi, solo a seguito della contestazione mossa dalla curatela, giudiziale), giungendo ancora una volta a sostenere (come già osservato nell'esame del primo motivo di reclamo, ma questa volta sotto profilo diverso), che l'iniziativa giudiziale adottata dalla curatela in sede ordinaria pregiudicherebbe e verrebbe a limitare, senza tenere conto della sua diversità (oltre che misconoscendone la natura necessitata in dipendenza dell'inadempimento pluriennale dell'obbligo di deposito del rendiconto in sede amministrativa), quella in sede fallimentare.

3) Il terzo motivo di reclamo è rubricato “Carenza di legittimazione e interesse ad agire (impugnare il conto) dei curatori. Erroneo rigetto”.

Dopo avere trascritto le ragioni esposte nel provvedimento impugnato secondo cui: “è opinione del Tribunale che, in caso di “consecutio” di procedure la curatela del fallimento del



debitore già in amministrazione straordinaria sia compresa nel novero degli "interessati" indicati dalla norma. Ed invero, la conoscenza e l'esame del rendiconto rappresentano lo strumento attraverso cui la curatela fallimentare esercita un concreto controllo sull'operato dei commissari liquidatori per verificarne la conformità alle disposizioni di legge, anche con riguardo al pagamento dei crediti prededucibili che, per quanto sopra indicati, non si sottraggono alla fase di verifica ed alla successiva fase di riparto, ciò all'evidente fine di riscontrare, sia nell'an che nel quantum, la correttezza delle scelte assunte dai commissari nel pagamento dei crediti in prededuazione", i reclamanti definiscono l'assunto del primo giudice "tautologico ed errato", cercando di spiegarne le ragioni nelle successive otto pagine.

È opportuno preliminarmente trascrivere il disposto dell'art. 75, comma 3, D. Lgs. 270/1999 secondo cui: "Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare".

Orbene, ferma la distinzione concettuale tra il giudizio di rendiconto e quello di responsabilità e sottolineato che le contestazioni sollevate dalla curatela nel presente procedimento non afferiscono al secondo, va ricordato come, in generale, tramite le contestazioni al rendiconto si possano denunciare gli errori materiali, le omissioni, di carattere contabile o meno, e, più in generale, la erronea gestione della procedura da parte dell'organo a ciò deputato.

Costituisce regola di carattere generale, di cui costituiscono espressione le norme contenute negli artt. 37, 38 e 116 L. Fall. in tema di fallimento, nell'art. 199 L. Fall. in tema di liquidazione coatta amministrativa (e conseguentemente in tema di amministrazione straordinaria ex L. 95/1979) e nell'art. 44 del D. Lgs. 270/1999 in tema di amministrazione straordinaria ex Legge Prodi bis, quella secondo cui nel caso in cui l'organo gestorio della procedura venga sostituito lo stesso debba rendere il conto della gestione assoggettandosi, di conseguenza, alle eventuali osservazioni che in tale sede colui che lo sostituisce possa formulare, apparendo appena il caso di evidenziare come, ferma la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni, sia proprio il nuovo incaricato della gestione della procedura il soggetto che dispone degli strumenti e delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo cessato).



Come correttamente evidenziato dal Tribunale, poi, tanto vale a maggior ragione nel caso di consecutio tra procedure concorsuali in cui pacificamente si ritiene che l'operato degli organi della procedura venuta meno sia soggetto alla verifica di quelli che ad essi sono succeduti e, considerato che la legge attribuisce a "qualsiasi interessato" il potere di sollevare contestazioni al rendiconto, non si vede per quale ragione da detta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto che istituzionalmente, per posizione in quanto deve proseguire la gestione altrui ed anche perché personalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarne la gestione.

Del resto, ribadito che anche nella sistematica del D. Lgs. 270/1999, in caso di revoca o sostituzione del commissario straordinario, è indubbio che lo stesso debba rendere il conto della gestione ex art. 75 e sia esposto alle contestazioni del nuovo commissario, considerato che nel caso a mani la cessazione del commissario dalla carica costituisce l'effetto della conversione della procedura di amministrazione straordinaria in quella fallimentare secondo le disposizioni dettate dagli articoli da 69 a 72 del D. Lgs. 270/1999, applicabili anche nei riguardi dell'amministrazione straordinaria regolata dalla L. 95/1979 giusta il disposto dell'art. 8, comma 3, D.L. 70/2011, sembra arduo ritenere che il commissario cessato possa sfuggire alle contestazioni del curatore il quale, senza alcuna ragione, verrebbe a trovarsi in una condizione peggiore rispetto a quella in cui verserebbe il nuovo commissario nell'ipotesi, minore, di sua cessazione per sostituzione ferma la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria.

Quanto agli argomenti spesi dai reclamanti per sostenere il contrario è sufficiente osservare che la espressa menzione, quali soggetti legittimati a formalizzare contestazioni al conto della gestione, dei creditori, dei titolari di diritti su beni e dell'imprenditore insolvente contenuta nell'art. 75, comma 3, D. Lgs. 270/99, non esclude affatto, a fronte della medesima norma che attribuisce a qualsiasi interessato analogo potere, che tra di essi possa essere annoverato il curatore del fallimento in cui l'amministrazione straordinaria sia stata convertita (con esplicita applicazione anche dell'art. 72 che prevede, anche in questo caso, l'obbligo di presentazione del conto della gestione da parte del commissario straordinario – qui liquidatore –), così come il controllo preventivo sul conto, attribuito dall'art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/99 in sede amministrativa al MEF, secondo la stessa sistematica della legge, non preclude in alcun modo il successivo, eventuale, controllo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito del conto presso il Tribunale fallimentare e nonostante l'autorizzazione al deposito concessa dall'autorità amministrativa di vigilanza.

A tutto ciò va aggiunto che fin dal primo grado di giudizio la curatela ricorrente ha



contestato ai reclamanti il difetto di allegazione dell'avvenuta comunicazione del rendiconto ai creditori secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 2, D. Lgs. 270/1999 e questa censura, espressamente formulata nelle memorie di replica del 28.6.2023, bene avrebbe potuto e dovuto, qualora fosse stata infondata, essere contestata in sede di reclamo mentre invece, nell'ampilissimo ricorso ex art. 26 L. Fall., non se ne fa menzione alcuna.

Ne consegue che, se pure si tiene conto di detto ultimo presupposto di fatto in ragione del quale la possibilità che alcuno dei creditori di una procedura aperta oltre venticinque anni addietro possa formulare contestazioni avverso il rendiconto, in difetto di comunicazione del deposito, appare a dir poco irrealistica, e se si considera che l'autorità amministrativa di vigilanza essa sì, in quanto ha autorizzato il deposito, non appare legittimata alla contestazione, l'esclusione della legittimazione della curatela dal novero dei soggetti che possono contestare il rendiconto si traduce nella sostanziale sottrazione dello stesso al controllo giudiziale.

In definitiva, quindi, sia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione, che con riferimento all'eccepito difetto di interesse in capo alla curatela, il reclamo deve essere rigettato.

4) Il quarto motivo di reclamo è intitolato: "Tardività e genericità delle contestazioni. Ulteriori motivi di inammissibilità del ricorso. Erroneo rigetto".

Anche questo motivo di reclamo, con riferimento alla denunciata tardività delle contestazioni formulate dalla curatela derivante dalla circostanza secondo cui, nel giudizio ordinario ex art. 263 c.p.c., la stessa aveva a disposizione il conto della gestione fin dal 15.4.2021, ossia circa 19 mesi prima di quando ebbe a presentare il ricorso ex art. 75, comma 3, D. Lgs. 270/99, sconta l'erronea impostazione che vede il presente procedimento come uno sviluppo di quello ordinario e conseguentemente va rigettato.

Va ribadito che, non appena i commissari liquidatori hanno inteso (oltre a depositare il conto della gestione nel processo ordinario), eseguire gli adempimenti previsti dagli artt. 72 e 75 D. Lgs. 270/99 la curatela ha proposto, con il ricorso per cui è causa, le sue contestazioni le quali si appalesano del tutto tempestive.

Analogamente va escluso che le contestazioni articolate dalla curatela possano essere considerate generiche, atteso che la reclamata ha denunciato le irregolarità che ha caratterizzato la procedura di amministrazione straordinaria consistenti nella violazione delle norme di legge che reggono la verifica ed il pagamento dei crediti prededucibili.

5) Il sesto motivo - che in realtà è il quinto - è rubricato: "Nullità per extrapetizione".

Con esso i reclamanti lamentano che il primo giudice abbia ritenuto irregolare la gestione della procedura, oltre che con riferimento al trattamento dei crediti prededucibili, avuto riguardo all'effettuazione di "consistenti pagamenti fra le società infragruppo eseguiti dai



commissari liquidatori in assenza di alcuna verifica e di alcun piano di riparto”, sebbene detto ultimo addebito non rientrasse tra le contestazioni formalizzate dalla curatela.

Sul punto la curatela si è difesa assumendo che l’addebito recepito dal primo giudice era stato formalizzato nella “prima difesa utile” del procedimento ex art. 263 c.p.c., tanto che di esso aveva fatto menzione il Tribunale ordinario nella sentenza dell’1.3.2021, e comunque era stato riproposto nel presente procedimento con le note scritte per l’udienza del 16.12.2022 che erano state ritualmente versate in atti.

Ritiene la Corte che il motivo sia fondato e vada accolto.

Invero, da un canto alla più volte affermata distinzione tra l’oggetto e natura del procedimento ordinario ex art. 263 c.p.c. e quello di contestazione del rendiconto ex art. 75 D. Lgs. 270/1999 non può che conseguire, con riferimento al profilo in esame, la irrilevanza di quanto avvenuto nel primo (apparendo peraltro appena il caso di osservare come la doglianza riguardante i finanziamenti infragruppo sia stata sollevata dalla curatela non già, all’evidenza, nei confronti del rendiconto depositato solo dopo l’emissione della sentenza non definitiva dell’1.3.2021, bensì con riferimento al documento, condivisibilmente non ritenuto qualificabile tecnicamente quale “conto della gestione” da parte del Tribunale, che i commissari liquidatori avevano messo a disposizione della curatela fin dal giugno del 2020), mentre dall’altro, l’esame delle note per l’udienza del 16.12.2022 smentisce l’assunto della resistente atteso che l’unica menzione alle operazioni infragruppo ivi presente non costituisce, all’evidenza, contestazione delle stesse (v. p. 1 delle note in cui è scritto: “L’esame del rendiconto depositato dai resistenti Commissari, unitamente alle integrazioni documentali richieste e fornite, è risultato assai lungo e complesso, sia per il numero di operazioni ivi esposte, sia per la quantità di documenti da esaminare, sia per la circostanza che lo stesso è intimamente connesso ai rendiconti depositati negli altri procedimenti che riguardano le altre società del gruppo fallite, in ragione delle numerose operazioni cd. “infragruppo” ivi rappresentate, così che il suo esame e la sua valutazione hanno richiesto e richiedono anche il coevo e complessivo esame degli altri”).

6) Il settimo motivo è annotato: “Nullità della decisione per omessa pronuncia circa le difese dei reclamanti riguardanti il merito o per inesistenza della motivazione. Non applicabilità e/o contrarietà della giurisprudenza indicata dai Curatori e nel decreto impugnato al presente processo di rendiconto. Erroneo accoglimento dell’impugnazione”.

Si tratta del motivo che attinge il merito della fondatezza delle contestazioni formalizzate dalla curatela, ed accolte dal Tribunale, e che si articola sotto i seguenti, plurimi, profili:

inapplicabilità, al caso di specie, della giurisprudenza citata dalla curatela e recepita dal Tribunale;



applicabilità, sia pur non in via “automatica”, alla procedura di amministrazione straordinaria convertita in fallimento, dell’art. 111 bis, L. Fall., e conseguente mancanza di necessità di procedere alla formazione di stati passivi integrativi della prededuzione;

insussistenza di qualsivoglia pregiudizio, anche solo potenziale o ipotetico, per i creditori, derivante dalle contestazioni formalizzate dalla curatela;

inesigibilità della condotta ritenuta dovuta dal primo giudice in quanto conforme alla prassi dettata dall’autorità amministrativa di vigilanza con la circolare prot. 822621 del 15 giugno 2004 e con la comunicazione del 12 febbraio 2007.

La curatela ha variamente controdedotto con riferimento alle ragioni sottese al motivo di reclamo in esame ribadendo, tra l’altro, quanto già contestato nel giudizio di primo grado in ordine alla mancanza di prova “che i pagamenti in prededuzione contestati siano avvenuti su autorizzazione e/o anche solo a seguito di controllo dell’Autorità di vigilanza”.

In punto di fatto va subito chiarito che i commissari liquidatori risultano avere pagato i crediti in prededuzione puramente e semplicemente, senza la formalizzazione dell’ammissione del credito in alcuno stato passivo integrativo, senza la predisposizione di alcun piano di riparto e senza alcuna autorizzazione da parte del ministero vigilante.

Alla procedura di amministrazione straordinaria ex L. 95/1979 si applicano, giusta il disposto dell’art. 1, comma 6, della detta legge, le norme contenute negli artt. 195 ss. L. Fall. per la liquidazione coatta amministrativa. Avuto riguardo all’epoca risalente in cui la procedura di amministrazione straordinaria per cui è causa risulta essere stata aperta, ad essa si applicano, all’evidenza, le norme della legge fallimentare in vigore prima della novella introdotta con il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

L’art. 209 L. Fall. (rubricato: Formazione dello stato passivo), attribuisce al commissario liquidatore il compito di formare lo stato passivo della procedura, riservando al Tribunale fallimentare quello di decidere, con le forme previste dagli artt. 98 e 103 in quanto applicabili, sulle opposizioni e sulle impugnazioni dei crediti ammessi al passivo.

L’art. 212 L. Fall. (rubricato: Ripartizione dell’attivo), dispone:

“Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non



pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113”.

L'art. 111 L. Fall. (rubricato: Ordine di distribuzione delle somme), nel testo ratione temporis applicabile, prevede:

“Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato”.

L'art. 213, comma 3, L. Fall. (rubricato: Chiusura della liquidazione) prevede che alla procedura si applichi l'art. 117 L. Fall. per il riparto finale.

L'esame delle norme dettate dalla legge fallimentare, per il fallimento, in tema di distribuzione dell'attivo, consente di escludere che il curatore possa procedere a pagamenti in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, siano essi i decreti che rendano esecutivi i piani di riparto parziale o finale, che i decreti di prelievo ex art. 111, comma 2, L. Fall. necessari per il pagamento dei crediti prededucibili.

Nella sistematica della liquidazione coatta amministrativa i poteri del giudice delegato sono attribuiti all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, tanto che, come sopra riportato, l'art. 212, comma 2, L. Fall. subordina all'autorizzazione di essa la possibilità che il commissario liquidatore distribuisca acconti ai creditori.

Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che i commissari liquidatori abbiano commesso la irregolarità di gestione loro contestata dalla curatela per non avere sottoposto i crediti prededucibili alla procedura di accertamento del passivo di cui agli artt. 207, 208 e 209 L. Fall. e per non avere predisposto alcuno stato passivo integrativo loro relativo.

Nel ritenere ciò il primo giudice ha richiamato i precedenti della S.C. indicati dalla reclamata nel suo ricorso.

Secondo i reclamanti la giurisprudenza citata dal Tribunale non sarebbe applicabile nel caso a mani riguardando la stessa ipotesi in cui, contrariamente alla presente, i crediti prededucibili



erano stati contestati dal commissario.

Ritiene la Corte che vada innanzitutto osservato come Cass., sez. lav., 21 marzo 2000, n. 3340 non riguardi affatto una ipotesi in cui, a fronte della contestazione mossa dal commissario, si fosse posta la questione di quali strumenti avesse a disposizione il creditore per ottenere l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa, nemmeno avuto riguardo al foro, ordinario o fallimentare ex art. 209 L. Fall., a cui rivolgersi.

Invero l'arresto giurisprudenziale sopra indicato riguarda l'anticipazione del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 29 maggio 1982, n. 297 del pagamento del credito prededucibile rappresentato dal TFR maturato nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa, in cui la S.C. ha escluso la possibilità dell'intervento del Fondo in mancanza di formale ammissione al passivo della procedura del credito prededucibile sebbene il commissario, lungi dal contestare il credito, avesse adottato una mera attestazione dell'esistenza dello stesso senza, tuttavia, formalizzarne l'ammissione in uno stato passivo stante l'esistenza di non meglio precisati "problemi di natura fiscale" (così la massima: "In caso di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'intervento del fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 è subordinato alla sussistenza di formalità procedurali di accertamento del credito, quali il deposito dello stato passivo ed il successivo decorso del termine di quindici giorni, che - essendo dirette alla tutela di ogni creditore e di ogni debitore, anche in quanto potenzialmente legittimati alla contestazione - non possono essere sostituite da attestazioni degli organi della procedura concorsuale (nella specie, commissario liquidatore dell'amministrazione controllata) circa la sussistenza del credito; pertanto, l'assenza del deposito e del successivo decorso del tempo prescritto, determinando l'insufficiente svolgimento della procedura e precludendo l'indicata tutela, rende inammissibile la domanda di pagamento del t.f.r. da parte del fondo di garanzia").

Escluso, giusta quanto sopra osservato, che la giurisprudenza evocata dal primo giudice riguardi soltanto casi in cui i crediti prededucibili fossero contestati - a fronte della fattispecie per cui è causa in cui i crediti prededucibili, lungi dall'essere stati contestati dai commissari, sono stati da essi direttamente pagati -, e ribadito che, invece, Cass., sez. lav., 21 marzo 2000, n. 3340 (anteriore alla nomina dei commissari liquidatori reclamanti intervenuta con decreto del 4.4.2007) chiarisce che in ogni caso il credito in prededuazione è soggetto alla formale procedura di accertamento del passivo (si legge infatti nella motivazione della sentenza sopra richiamata: "La procedura per l'accertamento del credito, è fondata sull'esigenza di tutela di tutti i creditori e del debitore, e, in questo ambito, dello stesso INPS, in quanto obbligato ex art. 2 della legge



29 maggio 1982 n. 297; la necessità della forma procedurale, che emerge anche dall'analiticità con cui è disciplinata ogni comunicazione, è diretta ad acquisire e fornire formale certezza. Questa certezza, che ha per oggetto non solo l'esistenza del credito, bensì l'inesistenza di contestazioni (per opposizioni od impugnazioni), è conseguita solo con il decorso del tempo (quindici giorni) dal formale deposito dello stato passivo, ovvero (successivamente) con la sentenza che decide sulle eventuali opposizioni od impugnazioni. Nel quadro di questa esigenza di certezza, è solo il Commissario l'organo legittimato ad espletare le procedure di accertamento dei crediti, con la formazione ed il deposito dello stato passivo (art. 1 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, in legge 3 aprile 1979 n. 95); e tuttavia egli non può sostituire insufficienti procedure con proprie attestazioni. D'altro canto, anche nella prededucibilità di alcuni crediti, il giudice non può compensare queste insufficienze con proprie deduzioni sull'esistenza del credito e l'inesistenza di contestazioni"), va poi evidenziato come anche le restanti pronunce della S.C. citate nel provvedimento impugnato, sebbene muovendo da situazioni in cui i crediti in prededuzione erano stati contestati ed in cui sovente si dibatteva in merito alle procedure ed al foro a cui il creditore escluso dovesse accedere per ottenere l'ammissione, sostengono tutte, uniformemente che: "Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 L. Fall." (così Cass., sez. I, 13 agosto 2015, n. 16844 e v. anche Cass., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 339; Cass., sez. lav. 11 maggio 2004, n. 8924 e Cass., sez. III, 15 giugno 2018, n. 15765 non massimata).

In definitiva, ribadito che, *ratione temporis*, il nuovo testo dell'art. 111 L. Fall. introdotto dalla novella del 2006, al pari dell'art. 111 bis L. Fall., non possono essere applicati all'amministrazione straordinaria per cui è causa la quale è regolata dalle norme della legge



fallimentare anteriori alla riforma, non resta altro che constatare come non sussista alcun riferimento normativo che consenta di sottrarre i crediti prededucibili dalla procedura di accertamento del passivo con conseguente necessità di predisposizione di stati passivi integrativi, secondo quanto, del resto, affermato dalle sentenze della S.C. già dal Tribunale pertinentemente richiamate.

I reclamanti hanno poi dedotto che dalla contestazione formalizzata dalla curatela non potesse discendere alcun pregiudizio, anche solo potenziale o ipotetico, per i creditori, dolendosi inoltre del fatto che la reclamata si fosse astenuta dal contestare specificamente la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei singoli crediti prededucibili, sebbene ciò risultasse possibile tramite l'analisi del rendiconto.

Orbene, premesso che la contestazione in ordine al pagamento di singole poste della prededuzione in difetto dei presupposti di legge (quanto, ad esempio, alla effettiva esistenza del credito, alla capienza della massa attiva ed alla eventuale necessità di procedere a pagamenti parziali che salvaguardino le cause di prelazione da applicare anche ai crediti in prededuzione) costituisce materia di azione di responsabilità, come è noto, secondo la S.C.: “Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 116 legge fall., la verifica contabile e l’effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell’operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l’impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta “mala gestio”; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un’enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti” (così, tra le molte, Cass., sez. I, 21 ottobre 2010, n. 21653).

La curatela, fin dal primo grado di giudizio, ha contestato ai commissari non soltanto il profilo formale riguardante la mancata verifica dei crediti prededucibili e la mancata predisposizione degli stati passivi integrativi, bensì ha loro anche addebitato di avere proceduto



al pagamento dei crediti in questione senza essere stati a ciò autorizzati dall'autorità amministrativa di vigilanza.

A tale ultimo proposito i reclamanti hanno sostenuto "che le spese prededucibili erano state sostenute in conformità agli atti d'indirizzo ministeriale, in linea con la ratio dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, e avevano avuto unicamente riguardo a quanto occorrente alla conservazione dei beni (vigilanza, bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio e dei compensi ai professionisti incaricati dai Commissari (conformemente alle istruzioni ministeriali), come avrebbe fatto, ragionevolmente qualsiasi incaricato della gestione".

Ed ancora: "Avevano inutilmente citato (allegandola), la circolare prot. 822621 del 15 giugno 2004, con cui il Ministero (allora) delle Attività Produttive, nel sottolineare l'importanza delle relazioni semestrali al fine dell'esercizio dell'attività di vigilanza di sua competenza, rilasciava un modello di relazione cui tutte le procedure di AS in fase liquidatoria (come quelle del gruppo Costanzo) avrebbero dovuto uniformarsi. Dalla stessa circolare (si vedano II e IV cpv della citata circolare) è dato evincere che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i Commissari erano tenuti a presentare un articolato preventivo delle spese di procedura; spese poi da consuntivare nella relazione semestrale (si veda prospetto riportato a pag. 2 della circolare di cui trattasi e il penultimo cpv. della stessa)".

Assumono come: "Lo schema di relazione semestrale, inoltre, richiedeva: (i) che, al punto 8 della scheda riepilogativa, fossero specificati gli eventuali piani di riparto effettuati a cura dell'organo commissariale, mentre, al punto 11 (denominato "gestione finanziaria della procedura"), il totale del consuntivo delle spese di procedura, così dando per scontato che tutte le spese di procedura sostenute dai Commissari (dipendenti, professionisti, pubblicazioni ecc.) dovevano sostenersi al di fuori di piani di riparto."

Infine: "Avevano inutilmente citato (allegandola) la successiva comunicazione del 12 febbraio 2007 del Ministero, specificandone la rilevanza ai fini di causa, e di essersi attenuti ai modelli predisposti dal Ministero medesimo (tra essi, il modello allegato sub 3 "passivo", ove si fa parola di «debito in prededuzione accertato e non contestato»).".

Ritiene la Corte che gli argomenti spesi dai reclamanti siano privi di pregio.

Innanzitutto va sgombrato il campo dalla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 febbraio 2007, atteso che la stessa riguarda informazioni sintetiche sulle procedure in corso che il ministero, tramite la compilazione dei modelli allegati, intendeva acquisire ai fini della conferma, ex art. 1, comma 498, L. 296/1996, dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art.7, comma 3, L. 273/2002, e si appalesa del tutto irrilevante ai fini sia



della dimostrazione che i crediti prededucibili non dovessero soggiacere alla verifica del passivo che della dimostrazione dell'avvenuta autorizzazione al pagamento da parte dell'autorità di vigilanza.

Quanto alla circolare n. 822621 del 15 giugno 2004, la stessa contiene i moduli delle relazioni semestrali che i commissari erano tenuti a predisporre ai sensi dell'art. 205 L. Fall.

Nella circolare si fa menzione anche della circostanza che le spese di procedura dovessero costituire oggetto di un preventivo annuale (con indicazione della previsione di copertura) e di un rendiconto annuale, con la raccomandazione che eventuali scostamenti avrebbero dovuto essere giustificati nella prima relazione ex art. 205 L. Fall. utile.

Orbene, ferma la irrilevanza della distinzione, avente carattere meramente descrittivo, operata nel modello di scheda riepilogativa ex art. 205 L. Fall., tra somme distribuite in sede di piani di riparto e gestione finanziaria della procedura (anche qui sia ai fini dimostrazione della inesistenza dell'obbligo di formazione dello stato passivo delle prededuzioni che ai fini della dimostrazione dell'esistenza dell'autorizzazione al pagamento dei crediti, tanto di quelli oggetto dei riparti quanto di quelli in prededuzione), e fermo restando altresì che l'imposizione dell'obbligo di predisposizione di un preventivo annuale delle spese della procedura e dell'obbligo di presentare il consuntivo di per sé non dimostra affatto che il pagamento delle stesse potesse essere effettuato senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, potendosi trattare di meri strumenti informativi e sintetici sulla procedura, se anche si volesse ipotizzare il contrario e sostenere che con la circolare ministeriale in questione l'autorità di vigilanza abbia inteso autorizzare, in via automatica ed anticipata, le spese di procedura indicate nei preventivi annuali e rendicontate a fine anno, resta fermo che sarebbe stato onere dei reclamanti depositare nel presente procedimento questi preventivi e consuntivi annuali della cui effettiva predisposizione e presentazione, per il vero, non si rinviene traccia in atti, sembrando appena il caso di osservare come nemmeno il comitato di sorveglianza, nella relazione ai sensi dell'art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999 con cui non ravvisava elementi ostativi al deposito del rendiconto dei commissari, abbia fatto riferimento ai detti preventivi annuali delle spese di procedura ed ai relativi consuntivi, limitandosi ad affermare che i dati del rendiconto risultavano coerenti con quelli contenuti nelle relazioni semestrali ex art. 205 L. Fall.

Tutto ciò premesso va senz'altro ribadito che i commissari liquidatori, senza l'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza, non potevano effettuare pagamenti di crediti prededucibili atteso che, anche applicando l'art. 111 L. Fall. richiamato dall'art. 212 L. Fall., non è ipotizzabile che il prelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1 che nel fallimento è riservato al giudice delegato, nel silenzio dell'art. 212 L. Fall. (il quale tuttavia



espressamente richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per la distribuzione di acconti parziali), possa essere effettuato, in assoluta autonomia, dall'organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Ne consegue che non pare possa dubitarsi che le contestazioni mosse dalla curatela siano suscettibili di determinare un pregiudizio, quanto meno potenziale, per la massa ovvero per i creditori, e ciò sia con riferimento, stante la mancata predisposizione di stati passivi integrativi dei crediti prededucibili, alla impossibilità per gli altri creditori di impugnare ex art. 100 L. Fall. i crediti in questione, che con riferimento al difetto di autorizzazione al pagamento degli stessi.

7) L'ultimo motivo è annotato: "Erronea statuizione sulle spese".

Con esso i reclamanti hanno criticato il provvedimento impugnato per averli condannati al pagamento delle spese di lite all'esito di un procedimento non contenzioso e privo dell'attitudine al giudicato, dolendosi, in ogni caso, della mancata compensazione delle spese sussistentone, a loro avviso, ampie ragioni.

Ritiene la Corte che, come correttamente osservato dalla reclamata, il motivo di reclamo sia infondato perché: "È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c." (Cass., sez. I, 2 marzo 2023, n. 6320).

Quanto alla esistenza di ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese – di questo come del precedente grado di giudizio – ritiene la Corte che non ve ne siano, apparendo a tali fini trascurabile l'accoglimento del reclamo avuto riguardo alla contestazione delle operazioni infragruppo a fronte di rendiconto che, per le ragioni sopra esposte, non può comunque essere approvato.

Le spese di questo grado seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico dei reclamanti nella misura liquidata come in dispositivo facendo applicazione dei parametri previsti per le cause di volontaria giurisdizione di complessità media.

P.Q.M.



La Corte d'appello di Catania nel procedimento iscritto al n.860/2023 R.V.G. rigetta il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 13.7.2023;

condanna i reclamanti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della curatela del fallimento quali compensi in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 24.1.2024

Il Presidente estensore
dott. Antonella V. Balsamo

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

